

locande da Prestantifs Padri del Commune, ò da Censori, ò da Prouisori del vino, con conditione che debbano offeruar gl' ordini, ne possino detti hosti, ò Patroni di camere locande vender, ne tener altro vino, che di quello de fondachi, sotto le pene di sopra espresse, saluo se ne ottenessero licenza da Serenifs. Colleggi, con carico di douer pagare qualche congrua, e conueniente contributione à beneficio della Camera de suddetti Prestantifs. Prouisori.

Che tutti coloro, che in l'auenire fossero trouati, o denontia- ti da Ministri di andar à mangiare ò beuere tanto di giorno come di notte in bettole ò botteghe, fuori che nelle di sopra accennate, e permesse in tutto come sopra, incorrino in pena di due tratti di corda, ò di mesi trè di carcere ò vero di lire cento, oltre la mercede della cattura del Bargello ò caualieri, ò d'altri ministri, la quale sia d'un scudo d'argento per ogni persona.

E perche si hà notitia, che alcuni carozzieri, lettighieri, e camalli, che portano cadreghe vendono ancor lor vino, introducen- done alle volte, nelle lettiche, carozze ò cadreghe, con rubbar di- uantaggio la Gabella; si dichiara, e prouede che la pena de simili lettighieri, carozzieri, e camalli parimente sia di due in trè anni di Galera, come sopra, e rispetto quelli, che da essi ne comprasse- ro sotto pena di due tratti di corda, ò di trè mesi di carcere, ò vero di lire cento come sopra.

Che sotto pena di relegatione di uno sino in trè anni, ò di pena pecuniaria in arbitrio sempre de Colleggi Serenifs. non possi alcuno affittar ò commodar, ò consentir case, botteghe, od altre stanze per far bettole ò tauerne come sopra prohibite, ne di questa prohibi- tione possi alcuno pretender ignoranza à giudicio sempre de Serenifs. Colleggi ò delli suddetti Magistrati rispettuamente.

Che non sia lecito ad alcuno come sopra comprar, ò mandar à comprar vino à minuto da chi si voglia fuori da fundachieri, sotto- pena à chi ne comprerà, come chi manderà à comprare, di carcere sino in giorni trenta, ò di corda sino in due tratti, o di pena pecu- niaria sino in lire venticinq; ad arbitrio sempre di detti Magistrati
 rispettua-